



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

./.

**Oggetto:** Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 30 novembre e 1, 2 dicembre 2020 (*web-meeting*)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**GREX (30 novembre 2020)**

**1. Delegated act on records keeping – Article 34(8)**

La COM ha presentato una nuova versione del testo (Allegato 1) con la quale, sulla base delle indicazioni fornite dagli SM, si è cercato di semplificare le disposizioni previste.

Alcuni SM hanno chiesto di riferirsi alla normativa orizzontale cogente in modo che siano più evidenti i requisiti specifici per il biologico. La COM ha però fatto rilevare che queste disposizioni varranno anche nei Paesi Terzi dove le regole cogenti europee non si applicano.

Su questa versione la COM ha chiesto ulteriori commenti agli SM.

Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo possono inviare commenti puntuali in versione track-change allo scrivente ufficio entro il 4 gennaio 2021.

**2. Postponement of the date of application of Regulation 2018/848**

La COM ha informato gli SM che il regolamento è stato pubblicato. I due regolamenti delegati che pospongono l'entrata in vigore dei due Regg. (UE) 2020/427 e 2020/646 dovrebbero essere pubblicati entro l'anno.

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.9387023 del 18/12/2020

**3. Commission Delegated Regulation (EU) amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards detailed production rules concerning feed for certain aquaculture animals, aquaculture parasite treatments and sprouted seeds**

La COM ha presentato i risultati del meccanismo di feedback su questa bozza di regolamento. Ha in particolare evidenziato la richiesta di eliminare il riferimento all'art. 24 del Reg. (UE) 2018/848 per quanto riguarda i substrati inerti utilizzati per mantenere l'umidità per i semi. Durante il prossimo GREX la COM presenterà la versione definitiva.

La COM ha evidenziato che questo provvedimento è già molto avanti nella procedura di adozione e che pertanto sono possibili solo piccole modifiche.

**4. Commission Delegated Regulation (EU).../...of XXX amending Regulation (EU) No 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for groups of operators and the model of certificate attesting compliance with the rules on organic production**

La COM ha informato gli SM che intende pubblicare il 'pacchetto controlli' entro marzo 2021 perché ritiene importante che tutti gli operatori del settore conoscano le nuove regole il prima possibile.

La COM ha quindi illustrato alcune modifiche apportate al testo: in particolare è stata stralciata la frase *'participate only to one group of operators for the same activity for a given product'* perché si è ritenuto più opportuno inserire una disposizione in tal senso nell'IA controllo. Sempre in relazione ai gruppi di operatori la COM ha chiarito che la gestione dell'ICS può essere esternalizzata.

Per quanto riguarda l'annex di questo regolamento la COM ha stabilito di:

- non accogliere la richiesta dell'Italia di rendere obbligatoria l'indicazione del codice CN in quanto tale obbligo avrebbe reso molto complicata la compilazione del certificato nel caso di un'azienda che commercializza molti prodotti diversi tra loro;
- eliminare nella parte II (parte facoltativa) il riferimento ai prodotti non biologici per il punto 1 e 2
- eliminare le note per la compilazione e predisporre delle linee guida;
- aggiungere un 'campo aperto' dove inserire informazioni supplementari.

**5. Commission Delegated Regulation (EU) .../... of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council by laying down specific criteria and conditions for the checks of documentary accounts in the framework of official controls in organic production and the official controls of group of operators**

Relativamente a questo regolamento la COM ha illustrato alcune modifiche apportate al testo, tra cui un riferimento alla formazione dei membri del gruppo.

Le bozze definitive dei due atti delegati del pacchetto controllo saranno a breve inviate agli SM.

**6. Commission Delegated Regulation on compliance**

In relazione a questo regolamento la COM ha illustrato le principali modifiche apportate anche sulla base delle risposte al questionario inviato agli SM. A metà dicembre il nuovo testo sarà inviato agli SM che avranno tempo sino a fine gennaio per ulteriori commenti.

In particolare, per quanto le modifiche apportate a seguito dei risultati del questionario, si fa presente quanto segue:

- nell'art. 10(7) sarà previsto il 10%;

- nell'art. 13(2) sarà previsto il 5%;
- nell'art. 17(5) sarà mantenuto l'obbligo del travel plan per i prodotti sfusi ma è intenzione della COM chiarire meglio tale disposizione (Allegato 3) in relazione al ruolo del CB nei PT e in EU e a come tale documento possa essere integrato con il COI.

Su questo aspetto la COM ha chiesto agli SM suggerimenti per rendere il sistema adeguato e attuabile.

## 7. Certificate of Inspection, BCP issue

La COM ha informato gli SM che sta lavorando per la predisposizione dei regolamenti necessari a delineare il sistema dei controlli delle partite biologiche nei BCP, che saranno disponibili, nelle prime bozze, a gennaio.

## COP (1 e 2 dicembre 2020)

### 1. Databases for organic animals

La COM ha invitato il CREA e FiBL a presentare i propri database, frutto di due progetti di ricerca. In particolare il data base del CREA, creato nell'ambito del progetto BioBreedH<sub>2</sub>O, è stato realizzato dal Coispa (Unità Operativa del progetto) ed è dedicato alla disponibilità di giovanili per l'acquacoltura (Allegato 4).

Il secondo database (Allegato 5), realizzato da FiBL su commissione dell'autorità competente tedesca, è destinato a tutte le specie animali attualmente regolamentate dal Reg. (UE) 2018/848.

L'adozione di strumenti come questi si rende necessaria per rispondere all'obbligo previsto dall'art. 26(2) del Reg. (UE) 2018/848.

L'IT ha chiesto chiarimenti in merito all'inserimento, nel database di FiBL, di alcune informazioni non ritenute compatibili con l'allevamento biologico (es. scelta del metodo di castrazione per i suini, se è stata impiegata la tecnica dell'*embryo-transfer* nel caso dei bovini). I ricercatori FiBL hanno chiarito che per quanto di loro conoscenza sono utilizzati negli allevamenti biologici di suini diversi metodi di castrazione e pertanto si è reso necessario prevedere queste opzioni nel database.

L'IT si riserva di porre all'attenzione della COM tale aspetto in quanto ad oggi, come più volte ribadito dalla COM stessa, negli allevamenti biologici è vietato l'impiego dell'*embryo-transfer* e metodi di castrazione diversi da quello fisico con uso di analgesici e anestetici.

### 2. Commission Implementing Regulation (Eu) .../... of Xxx Concerning the authorization of products and substances for use in organic production and repealing Regulation (EC) No 889/2008 (Article 24)

Il testo di questo nuovo regolamento (Allegato 6), con l'esclusione dell'Annex II sui fertilizzanti, si può considerare sostanzialmente concluso. Verrà data la possibilità agli SM di inviare commenti per un'ultima volta.

La COM ha illustrato alcune modifiche apportate all'ultima versione di novembre, con particolare riferimento agli Annex I e II.

### **Annex I - Active substances to be used in plant protection products authorised for use in organic production as referred to in point (a) of article 24(1) of regulation (EU) 2018/848**

Per quanto riguarda questo documento si evidenziano i seguenti aspetti:

- reintroduzione del riferimento esplicito al divieto dell'uso degli erbicidi;
- *sodium hydrogen carbonate*: per quanto riguarda questo prodotto, elencato ora tra le sostanze di base, la COM ha informato che ci troviamo in un periodo di transizione in quanto sta per essere inserito tra le sostanze a basso rischio (24D);

- **Sostanze a basso rischio (LRS):** è stato eliminato il termine ‘only’ ed è stato aggiunto il termine ‘or elsewhere in this Annex’. In questo modo LRS elencate in altre parti dell’allegato non saranno escluse (es. il sodium hydrogen carbonate).
- **beeswax for pruning:** la DGSANTE ha chiarito che non si tratta di PPP quindi non può essere inserito in questo elenco. Potrebbe quindi essere autorizzato a livello nazionale;
- **feromoni:** il riferimento per questi prodotti è stato ampliato, su richiesta dell’IT, riportandolo allo status quo. Con riferimento alla richiesta di modificare le condizioni d’uso ammettendo altri tipi di supporti come ‘encapsulated suspensions’, la COM ritiene questa modifica non necessario in quanto si tratta di “non-retrievable dispensers” e quindi già contemplati nel termine “dispensers”;
- **Piretroidi:** per quanto riguarda questi prodotti la COM ha chiarito che non è possibile estendere l’impiego ad altri insetti nocivi perché EGTOP ha raccomandato che i piretroidi siano al più presto vietati nell’AB;
- **Etilene:** a seguito della richiesta di uno SM di limitare l’impiego di questo prodotto solo a casi specifici, la COM ha chiarito che approfondirà l’argomento tenendo conto in particolare delle valutazioni già espresse da EGTOP nel corso degli anni.

## **Annex II – Authorised fertilisers, soil conditioners and nutrients referred to in point (b) of article 24(1) of regulation (EU) 2018/848**

Per questo documento non si è ancora giunti alla versione definitiva a causa delle profonde modifiche della normativa orizzontale in materia di fertilizzanti che rende difficile mantenere lo *status quo*.

Infatti nel Reg. CE 889/2008, i fertilizzanti ammessi tengono sono in linea con quanto previsto dal Reg. (CE) 2003/2003. A partire dal luglio 2021 questo regolamento sarà sostituito dal Reg. (UE) 2019/1009 che prevede requisiti diversi.

Il problema principale riguarda i micronutrienti per i quali andrebbe aggiunta al nuovo Annex II un’appendice di circa 50 pagine per mantenere i requisiti attualmente previsti dal Reg. (CE) 2003/2003. Altre opzioni potrebbero essere quelle di riferirsi subito al Reg. (UE) 2019/1009 oppure, come suggerito dalla DG SANTE, prevedere inizialmente un riferimento al Reg. (UE) 2003/2003 e poi, da luglio 2021, al Reg. (UE) 2019/1009.

Per quanto riguarda i ‘*Products or by-products of animal*’, l’IT ha chiarito che per mantenere lo *status quo* è necessario eliminare la frase ‘*animal by-products (including by-products of wild animals) of category 3 and digestive tract content of category 2 (categories as defined in Regulation (EC) No 1069/2009)*’ nelle condizioni d’uso.

Per quanto riguarda i biostimolanti, in relazione alle diverse richieste giunte alla COM per l’inserimento di ‘*all micro-organisms and products*’, la COM ha chiarito che tale modifica sarà sottoposta ad EGTOP nella prossima riunione del sottogruppo fertilizzanti.

La versione finale di questo testo, con una revisione completa dell’**Annex II**, sarà resa disponibile agli SM a partire dal 16 Dicembre 2020.

Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo possono inviare commenti puntuali in versione track-change allo scrivente ufficio entro il 4 gennaio 2021 sull’Allegato 6, compresa la propria posizione in relazione alle opzioni descritte per l’Annex II.

### **3. Commission Implementing Regulation (EU) .../...of xxx amending Regulation (Ec) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (Ec) No**

## **834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control**

In considerazione del fatto che non si riuscirà a pubblicare questo regolamento entro il 2020 si sono apportate piccole modifiche al testo per inserire la retroattività dal 1 gennaio 2021 (Allegato 7).

### **4. Production rules – discussions on working documents**

La COM ha presentato le conclusioni a cui è giunta sulla questione della presenza contemporanea dello stesso ingrediente (Allegato 8) tenendo conto dei commenti pervenuti dagli SM.

Per quanto riguarda la questione ‘non organic seedlings’ posta dall’Italia, che ha fatto rilevare come la nota Ares(2020)3887649 (Allegato 12) sia in contrasto con quanto riportato nella nota della COM (2010)973915 (Allegato 13), la COM ha illustrato due powerpoint (Allegato 9) per provare a fornire elementi utili a chiarire la situazione.

Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo possono mandare commenti relativamente alla questione ‘seedling’ allo scrivente ufficio entro il 4 gennaio 2021.

Con riferimento ad una richiesta di chiarimento da parte di uno SM la COM ha precisato che a partire dal 1° gennaio 2022 i prodotti elencati nell’allegato 1 del Reg. UE 2018/848 potranno essere certificati come biologici se rispettano le regole e i principi generali. Lo stesso vale per l’allevamento degli insetti.

### **5. Letters of interpretation and other issues**

La COM ha illustrato brevemente i contenuti di tre note di interpretazione ritenute di particolare interesse (Allegato 10). Altre lettere pubblicate a novembre dalla COM sono già disponibili su SINAB.

### **6. EGTOP**

La COM ha aggiornato i delegati sui lavori di EGTOP (Allegato 11).

### **7. Implementing act on trade**

La COM ha illustrato le principali modifiche apportate a questo regolamento volte principalmente alla semplificazione del testo.

Il contenuto del paragrafo 2 dell’articolo 1 è stato rimosso e spostato nell’art. 11 del DA *compliance* dove sono specificate le verifiche che devono essere fatte dal CB prima di emettere il certificato. In questo regolamento si manterranno le note per la compilazione del certificato.

L’IT ha sottolineato la necessità che siano introdotte regole per definire come e quando il certificato deve essere aggiornato. La COM ha sottolineato più volte che per la qualifica dei fornitori non è sufficiente il certificato fornito dal fornitore stesso in quanto potrebbe trattarsi di un documento falso, ma è necessario basarsi su una fonte ufficiale come l’AC o il CB.

La COM intende approfondire l’argomento per capire se e come inserire nel regolamento una disposizione in tal senso.

Nei prossimi giorni sarà inviata la versione aggiornata del testo.

### **8. International Issues**

*Additional guidelines (2021)*

La COM ha illustrato i risultati del monitoraggio delle infrazioni e irregolarità dei prodotti provenienti dai PT (Allegato 14). Sulla base di questi risultati la COM ha deciso di inserire la Turchia tra i Paesi soggetti ai controlli rinforzati e di rimuovere Moldova e Kazakhstan. Diversi SM, tra cui l'IT, hanno sostenuto l'inserimento della Turchia e hanno chiesto di mantenere nella lista la Moldova.

In data 7 dicembre u.s. la COM ha inviato la bozza di linee guida per 2021 (Allegato 15) predisposta sulla base di queste indicazioni.

### ***Regno Unito***

La COM ha informato i delegati sull'esito positivo della procedura di voto scritta relativa alla modifica del Reg. (CE) 1235/2008 che prevede, tra l'altro, l'inserimento dei CB autorizzati alla certificazione nel Regno Unito. La COM ha inoltre informato i delegati di aver richiesto chiarimenti a UK per quanto riguarda i certificati che saranno necessari per esportare in UK.

### ***Giappone***

Per quanto riguarda la questione legata alla certificazione dei prodotti zootecnici destinati al Giappone, la COM ha illustrato i risultati del questionario: la maggioranza degli SM si è espressa a favore dell'opzione B, che prevede di prendere in considerazione gli standard dell'allevamento biologico durante la negoziazione del futuro accordo internazionale ai sensi del nuovo regolamento.

## **9. Commission Implementing Regulation (EU) .../... laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on controls and other measures ensuring traceability and compliance in organic production and the labelling of organic products**

La COM ha modificato l'articolo 1(1) e l'articolo 9(4) sulla base delle osservazioni inviate dall'Italia. A breve sarà inviato il nuovo testo per la procedura di voto scritta.

## **10. Template for the annual controls**

La COM ha illustrato le modifiche apportate al testo. Molti SM hanno chiesto che non sia prevista l'indicazione del numero dei controlli effettuali sugli operatori che non hanno l'obbligo di avere il certificato (art. 35(8) e art. 34(2)). Nei prossimi giorni la COM invierà la prima bozza del regolamento completo.

## **11. Organic Action Plan**

La COM ha illustrato le risposte fornite al questionario disponibile online sino al 26 novembre u.s. e ha informato i delegati che la prima bozza del documento sarà pronta per gennaio 2021. Su questa proposta gli SM potranno inoltrare i propri commenti.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)